



**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE APPLICABILI
NEI CASI DI VIOLAZIONI RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE
DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO
(DELIBERE DI CONSIGLIO N. 14 DEL 19.10.2005 E N. 17 DEL 19.12.2005)**

ART. 1 – OGGETTO

1) Il presente regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Ministero delle Attività produttive 27/01/2005 n. 54, dal decreto legislativo n. 472 del 1997 e delle indicazioni impartite in materia dallo stesso Ministero, dal Ministero delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate.

ART. 2 – VIOLAZIONI SANZIONABILI

1) Le sanzioni amministrative e tributarie si applicano ai casi di tardivo od omesso versamento del diritto annuale rispetto ai termini di pagamento di cui all'art. 8 del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11/5/2001 n. 359.

2) Ai sensi dell'art. 3 del regolamento emesso con D.M. 27/1/2005 n. 54, per tardivo versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo non superiore ai 30 gg. rispetto ai termini di cui al comma 1; per omesso versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo superiore ai 30 gg. o quello effettuato solo in parte limitatamente a quanto non versato.

**ART. 3 – VIOLAZIONI NON SANZIONABILI ED ESTINZIONE DI CREDITI TRIBUTARI DI
MODESTO AMMONTARE**

1) Non è sanzionabile l'errato versamento di quanto dovuto a favore di altra Camera di Commercio incompetente per territorio, qualora il versamento sia stato eseguito entro i termini di cui all'art. 8 del D.M. 11/5/2001 n. 359.

2) Non si fa luogo alla contestazione, all'irrogazione della sanzione o all'iscrizione a ruolo qualora l'ammontare dovuto, a titolo di diritto, sanzioni ed interessi, sia pari o inferiore ad euro 12,00 (dodici/00).

**ART. 4 - TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE. ERRORI DEL
CONTRIBUENTE**

1) I rapporti tra contribuente e Camera di Commercio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2) Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi nel caso in cui il contribuente si sia conformato alle indicazioni contenute in atti della Camera di Commercio o dell'Amministrazione finanziaria ancorché successivamente modificati.

ART. 5 – IRROGAZIONE DELLA SANZIONE.

1) Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente regolamento sono irrogate dal Segretario Generale della Camera di Commercio.

2) Il Segretario Generale può individuare uno o più dipendenti camerale cui delegare le funzioni di cui al precedente comma 1.

ART. 6 – MISURA DELLA SANZIONI.

1) La Camera di Commercio di Terni sanziona le violazioni di cui al precedente art. 2 secondo i criteri seguenti:

a) nei casi di tardivo versamento del diritto annuale dovuto, e cioè effettuato con un ritardo non superiore a 30 giorni, così come stabilito dall'art. 3, comma 2 del D.M. n. 54/2005, si applica una sanzione del 10% dell'importo dovuto;

b) nei casi di versamento omesso, e cioè effettuato solo in parte o con un ritardo superiore ai 30 giorni, secondo quanto è previsto dall'art. 3, co. 3 del D.M. n. 54/2005, si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto.

2) La Camera di Commercio si riserva peraltro di integrare il presente regolamento stabilendo specifiche percentuali di maggiorazione o riduzione, oltre a quella prevista all'articolo 7, dei minimi edittali in relazione agli elementi di valutazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 472/1997 e alle norme contenute nel D.M. n. 54/2005.

ART. 7 – RIDUZIONE DELLA SANZIONE PER CONDIZIONI ECONOMICO-SOCIALI DEL TRASGRESSORE.

1) La sanzione può essere ridotta fino ad una percentuale massima del 30% a seguito di fattori di crisi riscontrati nell'economia provinciale a livello di singolo settore economico di riferimento determinati da eventi di carattere straordinario quali calamità naturali ufficialmente accertate e riconosciute dai competenti organismi pubblici – o da mutamenti intervenuti sui mercati nazionali e internazionali come rilevati.

ART. 8 – VIOLAZIONI CONTINUE.

1) Nel rispetto di quanto previsto all'art. 5 , comma 2 del regolamento n. 54/2005 e all'art. 12 comma 5 del decreto legislativo n. 472/1997, la Camera di Commercio applica alla sanzione base determinata ai sensi dei precedenti articoli l'aumento del triplo, per le violazioni commesse in annualità diverse.

2) Se la Camera di Commercio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti provvedimenti.

ART. 9 – RAVVEDIMENTO

1) Qualora la violazione non sia stata già constatata, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni, la sanzione è ridotta al:

a) 3,75% se il pagamento viene eseguito entro 30 gg. dalla scadenza del termine per il pagamento di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. n. 54/2005;

b) 6% se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento di cui all'art. 3, comma 1, del D.M. n. 54/2005.

2) Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto annuale dovuto, nonché al pagamento degli interessi moratori commisurati sul diritto, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto.

ART. 10 – MODALITÀ DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI.

1) Le sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:

a) atto di contestazione di cui all'art. 16 del D. Lgs. N. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

b) atto contestuale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17, comma 1 del D. lgs. N. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;

c) iscrizione “diretta” a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D. lgs. N. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

2) L'atto di contestazione, l'atto di irrogazione e/o la cartella esattoriale, completa dell'indicazione delle eventuali somme dovute a titolo di tributo da versare sono notificati all'impresa e/o ai suoi legali rappresentanti.

ART. 11 - RISCOSSIONE DELLA SANZIONE

- 1) La sanzione amministrativa, gli interessi e il diritto dovuto sono riscossi con modello F 24, salvo il caso di iscrizione diretta a ruolo di cui al precedente articolo 10 comma 1, lettera c).
- 2) Gli interessi sono commisurati al diritto e calcolati al tasso legale e maturano dal giorno successivo a quello di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto, ovvero alla data di consegna al concessionario dei ruoli.
- 3) Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.
- 4) Il pagamento della sanzione è comprensivo delle spese di notifica degli atti di contestazione e di irrogazione.

ART. 12- RATEAZIONE DEL PAGAMENTO

- 1) La Camera di commercio può concedere, su richiesta dell'interessato, la rateazione del pagamento di quanto dovuto per diritto annuale, sanzione ed interessi, in un numero massimo di dieci rate mensili.
- 2) La rateazione può essere richiesta da coloro che si trovano in condizioni di temporanea situazione di obiettiva difficoltà e per importi non inferiori a 1.000,00 euro. Le somme oggetto di dilazione di pagamento sono gravate da interessi nella misura prevista dall'articolo 21 comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 602.
- 3) Le condizioni di disagio devono essere dimostrate dal richiedente secondo le modalità stabilite dalla Camera di commercio.
- 4) La Camera di commercio entro trenta giorni dalla presentazione completa della documentazione necessaria per la valutazione e accettazione della richiesta di rateazione, comunica all'interessato l'esito della richiesta, precisando le condizioni e le modalità di esecuzione della rateazione concessa.
- 5) Il mancato pagamento anche di una sola rata provoca la perdita del beneficio ed il debitore deve provvedere al versamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Scaduto il termine la Camera di Commercio provvede alla riscossione coattiva delle somme ancora dovute.

ART. 13 - STRUMENTI DIFENSIVI E TUTELA GIURISDIZIONALE

- 1) Il contribuente che ha ricevuto l'atto di contestazione di cui al precedente articolo 10, comma 1, lettera a) può, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto:
 - a) presentare deduzioni difensive alla Camera di commercio avverso l'atto di contestazione. Il Segretario Generale o suo delegato può accogliere le deduzioni dell'interessato, in caso di non accoglimento emette l'atto motivato di irrogazione delle sanzioni, verso il quale è comunque possibile, sempre entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, esperire ricorso in Commissione Tributaria;
 - b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto. Il ricorso è alternativo rispetto alla presentazione di deduzioni difensive. In tale ipotesi, l'atto di contestazione, si considera, a seguito del ricorso, atto di irrogazione delle sanzioni.In caso di inerzia del contribuente, trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, quest'ultimo si considera atto di irrogazione avverso il quale il contribuente potrà presentare ricorso in Commissione Tributaria.
- 2) Il contribuente che ha ricevuto l'atto contestuale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 10, comma 1, lettera b), può, entro 60 giorni dalla notifica:
 - a) presentare memorie difensive alla Camera di commercio nei casi di illegittimità o infondatezza dell'atto al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;
 - b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto.
- 3) Il contribuente che ha ricevuto la cartella esattoriale di cui al precedente articolo 10, comma 1, lettera c), può entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale:
 - a) presentare delle memorie difensive alla Camera di commercio nei casi di illegittimità o infondatezza della cartella al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela.

b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso la cartella. In questa ipotesi, non essendo stata la cartella esattoriale preceduta dalla notificazione di un avviso di accertamento o da un provvedimento di irrogazione delle sanzioni, possono essere eccepiti nel ricorso, oltre ai vizi propri della cartella, anche i vizi di merito relativi alla pretesa tributaria e sanzionatoria.

4) I termini per la presentazione di deduzioni e di memorie difensive di cui ai precedenti commi sono soggetti a sospensione nel periodo feriale di cui all'articolo 1, della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

ART. 14 - AUTOTUTELA

1) Il Segretario Generale o un suo delegato può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori illegittimi o infondati; il potere di autotutela è, tra l'altro, esercitato per i seguenti motivi:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) doppia imposizione;
- d) mancata imputazione di pagamenti del diritto annuale regolarmente eseguiti;
- e) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'ente camerale.

2) Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di commercio.

3) Gli atti sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte ad ottenere il riesame in sede di autotutela. Alle memorie sono allegate copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento totale o parziale.

4) La presentazione di memorie difensive, in sede di autotutela, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.

5) L'annullamento è comunicato al contribuente, al Concessionario incaricato della riscossione in caso di ruolo e, in caso di contenzioso pendente, alla Commissione Tributaria per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

ART. 15 - DECADENZA E PRESCRIZIONE

1) L'atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione, di cui al precedente articolo 10, comma 1, lettere a) e b), devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

2) Entro il termine di cui al comma 1 deve essere notificata al contribuente la cartella esattoriale emessa ai sensi dell'articolo 25 del D.p.r. 602/73.

ART. 16 - PUBBLICITÀ ED ENTRATA IN VIGORE

1) Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno dalla sua pubblicazione all'albo Camerale.